

SENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL - ESENTE DIRITTI



11900.11

30 MAG. 2011

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente -  
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -  
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -  
Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -  
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Rel. Consigliere -

Oggetto

LAVORO – dimissioni  
del lavoratore – richiesta  
di annullamento per  
incapacità naturale

Ud. 12/04/2011 – PU

R.G.N. 20507/2007

Rep.  
Cron. 11900

ha pronunciato la seguente

1194

**SENTENZA**

sul ricorso 20507-2007 proposto da:

(Omissis) domiciliata elettivamente in (Omissis) Piazzale  
(Omissis) (...), presso lo studio dell'Avv. (Omissis),  
rappresentata e difesa dall'Avv. (Omissis);

- *ricorrente* -

**contro**

(Omissis) S.r.l., elettivamente domiciliata in (Omissis),  
(Omissis) (...), presso lo studio legale (...) & Partners,  
rappresentata e difesa dagli Avvocati (Omissis), (Omissis),  
(Omissis) e (Omissis), giusta delega a margine del  
controricorso;

- *controricorrente* -

QUY



avverso la sentenza n. 95/07 della Corte d'appello di Milano, depositata in data 31.1.07; *RG 823/06*;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.04.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;  
uditi gli Avv. (Omissis) per delega (Omissis) e l'Avv. (Omissis);  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

1.- (Omissis), già dipendente di (Omissis) s.r.l. con mansioni di operaia, chiedeva al giudice del lavoro di Varese di annullare le dimissioni da lei rassegnate in data 8.5.01, trattandosi di atto compiuto in condizione di incapacità di intendere e volere.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dall'attrice, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione, rilevando che la predetta subito dopo le dimissioni aveva trovato altra occupazione, il che escludeva che la stessa avesse, ai sensi dell'art. 428 c.c., c. 1, tratto grave pregiudizio dall'atto di cui chiedeva l'annullamento. Inoltre, evidenziava che ella aveva ratificato le dimissioni un mese dopo averle rassegnate e che non aveva provato, neppure in via presuntiva, che al momento delle dimissioni sussistesse lo stato di incapacità di intendere e volere.

3.- Propone ricorso per cassazione (Omissis). Resiste con controricorso (Omissis).

### Motivi della decisione

4.- I motivi dedotti dalla ricorrente possono sintetizzarsi come segue.

4.1.- violazione dell'art. 428 c.c., in quanto il giudice di merito, nel ritenere che la lavoratrice avesse trovato altra occupazione, ha assegnato valore probatorio ad un'affermazione fatta dalla stessa al momento delle dimissioni e riferita dalla controparte, senza considerare che quell'affermazione era essa stessa affetta dallo stato di incapacità naturale che aveva caratterizzato il compimento dell'atto giuridico. In ogni caso, il datore non ha provato né offerto di provare che effettivamente esistesse questa diversa occupazione.



Inoltre, il grave pregiudizio richiesto dalla norma è in *re ipsa* e non consiste necessariamente in un pregiudizio di carattere patrimoniale.

4.2.- violazione ulteriore dell'art. 428 c.c. e violazione dell'art. 61 c.p.c. in relazione all'accertamento delle reali capacità volitive della lavoratrice dimissionaria. Secondo la ricorrente, in atti era presente idonea e congrua documentazione medica che attesta un grave disturbo depressivo, sufficiente ad acclarare l'incapacità; soprattutto in considerazione del fatto che le dimissioni furono date in data 8.5.01, nel mezzo di periodo di malattia compreso tra un ricovero ospedaliero (19.1.01) e un ciclo di terapia in ambiente specialistico (17.7.01). Tali circostanze avrebbe dovuto far presumere l'esistenza dello stato di incapacità denunciato o, quantomeno, indurre il giudice a compiere un accertamento medico legale circa lo stato psichico della lavoratrice.

4.3.- violazione ancora ulteriore dell'art. 428 c.p.c., in quanto il giudice ha tratto elementi di convincimento dalla circostanza che l'azione è stata proposta dopo tre-quattro anni dalle dimissioni, senza tener conto che l'azione in questione si prescrive in cinque anni, senza spiegare quali fossero gli elementi di convincimento che lo portavano a tale conclusione.

5.- Le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio avente contenuto patrimoniale a cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 c.c., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l'atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all'art. 428, c. 1, c.c., ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive – anche parziale purché tale da impedire la formazione di una volontà cosciente – dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta, a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui al secondo comma dell'art. 428 c.c., la malafede del destinatario (Cass. 18.3.08 n. 7292).

Inoltre, ai fini dell'annullamento del negozio, non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà; l'accertamento di tale incapacità costituisce



valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. 15.1.04 n. 5159).

Alla luce di questi consolidati principi, più volte richiamati dalla giurisprudenza di questa Corte, i tre motivi di ricorso debbono essere ritenuti infondati.

6.- Quanto ai primi due motivi, deve rilevarsi che il giudice di merito ha riscontrato la mancanza di prova (anche di carattere presuntivo) che al momento delle dimissioni la lavoratrice fosse incapace di intendere e di volere, ritenendo altresì superfluo l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, in quanto inidonea ad accertare quale fosse la capacità di intendere e volere al momento della presentazione delle dimissioni.

Parte ricorrente ha censurato la sentenza sostenendo che il giudice avrebbe assegnato eccessivo rilievo ad una dichiarazione (da ritenere anch'essa frutto dello stato di incapacità) resa dalla lavoratrice al momento delle dimissioni, circa l'aver ella reperito altra occupazione, traendone la errata conclusione dell'inesistenza del "grave pregiudizio" richiesto dall'art. 428, c. 1, c.c., omettendo altresì di nominare il consulente che, invece, avrebbe potuto portato elementi utili ad accertare lo stato di incapacità.

Quantunque il giudice di merito, nella cadenza degli argomenti utilizzati, abbia indicato per primo quello della mancanza del grave pregiudizio, sul piano logico l'argomento fondamentale dallo stesso adottato è che la lavoratrice non ha dato prova alcuna circa l'esistenza del momentaneo stato di incapacità.

Gli argomenti che in questa sede vengono addotti per contestare la parzialità di questo giudizio, che si assume formulato senza l'adozione di adeguati mezzi istruttori, sono inconsistenti sul piano logico. Si vorrebbe, infatti, (secondo motivo) far derivare la prova dello stato di incapacità alla data dell'8.5.01, momento della presentazione delle dimissioni, dalla verifica peritale *ex post* dello stato soggettivo della lavoratrice nell'arco temporale tra le date del 19.1.01 e del 17.7.01 (corrispondenti ad episodi di cura risultanti da certificati sanitari).

Dall'espletamento del mezzo istruttorio potrebbe – in ipotesi – derivare solo la prova probabilistica circa lo stato psichico della dimissionaria, ma non la prova dell'esistenza di uno "stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive ... tale da impedire la formazione di una volontà cosciente". Al riguardo, la valutazione del giudice di appello circa la superfluità dell'accertamento è senz'altro corretta.

Qa7



7.- In conclusione, deve ritenersi che l'accertamento del giudice sia correttamente formulato, avendo rilevato la mancanza di prova del fondamentale e necessario dato dello stato di incapacità, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Assorbiti gli altri profili di censura, deve pertanto rigettarsi il ricorso.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 2.100 per esborsi ed in € 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2011

Il Presidente *Fabrizio Miani Laueran*

Il Consigliere estensore

*Giuseppina Ricci*

**IL CANCELLIERE**

*Giuseppina Ricci*  
**Depositato in Cancelleria**  
**30 MAG. 2011**  
oggi,



**IL CANCELLIERE**  
*Giuseppina Ricci*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533